



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

VEDA
FORMAZIONE

APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

MODULO 27/04/2017:

**L'impianto sanzionatorio e la difesa nei
contenziosi relativi alla normativa antiriciclaggio**

Avv. Ermanno Cappa

Studio Legale Ermanno Cappa e Associati

Presidente Centro Studi Ambrosoli

Presidente Emerito A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi
d'Impresa

EDIZIONE

2017

MILANO

www.vedaformazione.it

AVVERTENZA

Le slides che seguono hanno il mero scopo di agevolare l'analisi e la discussione sui testi normativi che formeranno oggetto di esposizione.

Art. 55 D. Lgs. 231/2007 - Sanzioni penali

- 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di **identificazione**, è punito con la **multa** da 2.600 a 13.000 euro.
- 2.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'**esecutore** dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la **reclusione** da sei mesi a un anno **e** con la **multa** da 500 a 5.000 euro.
- 3.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'**esecutore** dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'**arresto** da sei mesi a tre anni **e** con l'**ammenda** da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 55 D. Lgs. 231/2007 - Sanzioni penali

4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la **registrazione** di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la **multa** da 2.600 a 13.000 euro.

6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, **2** e 4 è **raddoppiata**.

Art. 1 D. Lgs. 15/01/2016 n. 8 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista **la sola pena della multa o dell'ammenda.**

5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:

- a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
- b) da euro 5.000 a euro 30.000** per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
- c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

Art. 7 D. Lgs. 15/01/2016 n. 8 - Autorità competente

1. Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le **autorità amministrative competenti** ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8. L. 689/81 – Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi **con un'azione od omissione** viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

2. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi **con più azioni od omissioni**, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Art. 81 c. p. – Concorso formale. Reato continuato

1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi **con una sola azione od omissione** viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

2. Alla stessa pena soggiace chi **con più azioni od omissioni**, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Art. 57 D. Lgs. 231/2007 - Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Art. 3 D. Lgs. 231/2007 - Principi generali

1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano **idonei e appropriati sistemi e procedure** in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione **per prevenire e impedire** la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 40 c. p. - Rapporto di causalità

2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, **equivale a cagionarlo.**

Art. 20 D. Lgs. 231/2007 - Approccio basato sul rischio

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto **devono essere in grado di dimostrare** alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, **che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



TRIBUNALE DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE COLLEGALE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale nelle persone dei giudici:

PRESIDENTE dr. Raffaele Fulvio D'isa
GIUDICE dr. Linda Vannucci
GIUDICE dr. Sabina Gallini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

... omis's ...

C) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 648, I e II comma bis e 40, 648 bis c.p., per avere, nella sua qualità di Direttore della filiale del ~~Credito Cooperativo di Livorno Siga~~ ed eventualmente in concorso con persone allo stato ignote e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al di fuori del concorso indicato sub a) ed anche con riferimento al reato di appropriazione di cui al capo b), compiuto operazioni atte a ostacolare l'identificazione della provenienza da titoli messi da clienti della ~~M.T.S.~~ alla stessa società e quindi delle somme versate su cinque conti correnti personali del ~~Baronetti~~ (n. 8587, 8970, 9368, 9522 e 80325) e su cui operava anche il ~~Baronetti~~ permettendo agli stessi di rientrarne in possesso dopo avergli conferito un'apparente provenienza lecita. In particolare per aver attestato falsamente versamenti in contanti del profitto del reato sub b) nei cinque conti correnti non aziendali intestati al ~~BARONETTI~~ presso il citato ~~Credito Cooperativo~~ in luogo del versamento in titoli come invece effettivamente eseguiti oppure accettando versamenti di titoli con indicazione "a me medesimo", "m.m." o "al portatore" o comunque predisponendo o accettando duplici distinte bancarie riferite invece ad una sola operazione o ancora accettando ed eseguendo operazioni "fuori conto".

Inoltre per non aver segnalato agli organi competenti, come aveva l'obbligo giuridico di fare ai sensi della legge di cui agli artt. 2 e 3 della l.n. 197/91, le plurime operazioni sospette come sopra descritte e di commutazione dei titoli intestati alla ~~M.T.S.~~ provenienti da clienti dalla stessa in contanti e versati nei conti correnti solo dopo detta fittizia operazione, nonché per aver omesso di segnalare l'operazione indicata sub d).

Fatto aggravato perché commesso avvalendosi dell'esercizio della propria attività professionale.
Fatti commessi ~~dal 2002~~ dal 2002 a tutto il 23.9.05

... omis's ...

L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è infatti integrato dal dolo generico che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza.

Richiamando gli asserti della giurisprudenza di legittimità relativi al delitto di ricettazione (agevolmente esportabili anche in materia di riciclaggio) l'elemento psicologico può pertanto essere integrato anche dal dolo eventuale. ~~Il dolo del riciclaggio è~~

... omisiss...

Agli effetti del dolo eventuale è sufficiente la percezione sia pure in termini di dubbio della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità ed il suo superamento mediante l'accettazione manifestata dal compimento dell'operazione a carattere riciclatorio.

Nella fattispecie, le connotazioni oggettive delle plurime operazioni poste in essere (prive in sé di plausibile giustificazione sul piano economico o giuridico ed intese ad impedire la individuazione della provenienza di disponibilità gestite extracontabilmente), nonché la piena cognizione, da parte dell'imputato, dei soggetti operanti sui conti dimostra il dolo del reato in questione.

... omisiss...

Corte d'Appello di Milano, Sez. II Penale, 17 febbraio 2012 (confermata da Cassazione II Penale n. 29452/2013)

*« ... conosceva per avervi preso parte diretta (con le sigle) e per avere diretto accesso agli estratti conto (per dovere di gestore), l'operatività del tutto anomala ... disponeva dei fascicoli della società il cui contenuto era così scarno e deficitario che giustificava ogni sospetto ... tenendo anche conto della specifica preparazione professionale ... e del fatto che di tale reato si risponde anche a titolo di dolo eventuale. Non vi è pertanto dubbio alcuno che ella debba rispondere del reato di riciclaggio **per avere consentito di occultare**, con la loro trasformazione in contanti ... il provento dei reati fiscali che chi operava, **con il suo placet**, andava consumando ...»*



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di [REDACTED]

Direzione Distrettuale Antimafia

AVVISO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI
DI CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI
- art. 415 bis c.p.p.-

Il Pubblico Ministero [REDACTED]

VISTI gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

... omissis ...

Persone sottoposte ad indagini per il seguente reato:
delitto di cui all'art. 648 bis c.p. perché, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, essendo consapevoli dell'attività esercitata [REDACTED] nel settore delle macchine elettroniche da gioco, e della possibile provenienza delle somme di denaro contante dagli stessi movimentate da evasione fiscale, truffa o altro reato agevolmente ipotizzabile in tale settore, e quindi che le stessero costituissero profitto illecito derivante da tale remunerativa attività

... omissis ...

consentivano ai medesimi [REDACTED] di far transitare rilevanti somme di denaro [REDACTED]

... omissis ...

In particolare [REDACTED]

... omissis ...

- omettevano dolosamente, nella loro qualità, di effettuare le dovute segnalazione per operazioni sospette all'U.I.F. ed agli organi centrali in aperta violazione delle circolari applicative interne e della Banca d'Italia;
- trasferivano in tal modo denaro e compivano altri atti volti ad ostacolare l'individuazione del denaro movimentato come provento di attività illecite.

... omissis ...

A parere di questo giudice, occorre valutare se con le irregolarità denunciate dalla Banca d'Italia nella sua nota del luglio 2010, e fatte proprie dal P.M., i prevenuti abbiano realmente posto in essere condotte mirate ad eludere, ovvero a favorire taluno, favorendo l'elusione della normativa sull'antiriciclaggio.

Le incolpazioni che vengono contestate attengono alla categoria dei reati di pericolo, a consumazione anticipata, ma per la loro sussistenza è necessario che il pericolo sia pur sempre concreto e non astratto.

... omissis ...

basso rischio dei medesimi, per i bassi importi movimentati e per la tipologia dei mezzi di pagamento utilizzati, frutto di una casualità.

... omissis ...

Nessun utile, nessun interesse avevano i prevenuti a favorire i clienti che hanno posto in essere le operazioni incriminate, come dimostra il fatto che tali nominativi non sono ricorrenti, che si tratta di operazioni di modestissima entità, ovvero che godono dell'usbergo dell'Autorità Giudiziaria, come le 14 poste in essere dalla Curatela fallimentare.

La natura dei rapporti bancari, tra i quali figurano, anche, oltre a quelli già evidenziati, aperture di conto corrente con accredito di pensione e di stipendio, ovvero per il mutuo, fanno ritenere inesistente ovvero basso il rischio di riciclaggio, sicché non è seriamente sostenibile una volontà di favorire tali soggetti, e le tardive, e non omesse registrazioni, dal momento



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di [REDACTED]

Direzione Distrettuale Antimafia

AVVISO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI
DI CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI
- art. 415 bis c.p.p.-

Il Pubblico Ministero [REDACTED]

VISTI gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

... omissis ...

Persone sottoposte ad indagini per il seguente reato:
delitto di cui all'art. 648 bis c.p. perché, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, essendo consapevoli dell'attività esercitata [REDACTED] nel settore delle macchine elettroniche da gioco, e della possibile provenienza delle somme di denaro contante dagli stessi movimentate da evasione fiscale, truffa o altro reato agevolmente ipotizzabile in tale settore, e quindi che le stessero costituissero profitto illecito derivante da tale remunerativa attività

... omissis ...

consentivano ai medesimi [REDACTED] di far transitare rilevanti somme di denaro [REDACTED]

... omissis ...

In particolare [REDACTED]

... omissis ...

- omettevano dolosamente, nella loro qualità, di effettuare le dovute segnalazione per operazioni sospette all'U.I.F. ed agli organi centrali in aperta violazione delle circolari applicative interne e della Banca d'Italia;
- trasferivano in tal modo denaro e compivano altri atti volti ad ostacolare l'individuazione del denaro movimentato come provento di attività illecite.

Tribunale di Milano, Sez. VI Civile 17 luglio 2013

*... i soggetti che hanno acquisito posizioni di controllo su altre società **non possono «chiamarsi fuori» dal sistema della legge e sono anch'essi indirettamente destinatari dei medesimi obblighi finalizzati ad una trasparenza globale che impregna ormai tutta la legislazione sui flussi finanziari ... Si tratta di applicare ... i principi (di buona fede) sottesi alla responsabilità gestoria di cui all'art. **2497 C.C.** ...***

Art. 60 D. Lgs. 231/2007 - Procedure

1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla **contestazione** ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'**irrogazione delle sanzioni** previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57, può essere proposta **opposizione**, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. **E' competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.1**

Art. 58 – Direttiva (UE) 2015/849

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva conformemente al presente articolo e agli articoli da 59 a 61. Le eventuali sanzioni o misure devono essere **efficaci, proporzionate e dissuasive**.

CAMERA DEI DEPUTATI

N.389

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (389)

(articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

Trasmesso alla Presidenza il 24 febbraio 2017



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Grazie per l'attenzione

EDIZIONE

2017

MILANO